


REPUBBLICA ITALIANA

Nº. RIC. 2/2009

DEC N. 5/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2 REG. RIC

ANNO 2009

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in Adunanza Plenaria
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 2 / 2009 proposto da Antonio Stipa
rappresentato e difeso dagli avvocati Piergiovanni Alleva ,
Antonio Di Stasi e Amos Andreoni con domicilio presso lo
studio di quest'ultimo in Roma, Via Bergamo 3 ;

contro

l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) in persona
del suo legale rappresentante Presidente *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Mercanti, Elisabetta
Lanzetta e Patrizia Tadris con domicilio eletto in Roma via della
Frezza n. 17;

per l'annullamento

della sentenza n. 427 / 2006 pronunciata tra le parti dal
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche , Sezione
prima;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;

Visti gli atti tutti della causa;

A

Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;

Nessuno comparso alla pubblica udienza del giorno 22 giugno 2009 ;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1) Il signor Antonio Stipa, dipendente dell'INPS in servizio presso la sede provinciale di Ascoli Piceno, ha convenuto in giudizio l'Ente innanzi al Pretore del lavoro di Ascoli Piceno, con ricorso depositato il 23 settembre 1997, chiedendo il risarcimento per i danni alla salute subiti a causa della esposizione a fumo passivo sul posto di lavoro.

Nel ricorso si faceva presente che il Direttore della sede provinciale dell'INPS di Ascoli Piceno lo aveva assegnato ad un ufficio nel quale operavano anche due colleghe fumatrici, che aveva ripetutamente segnalato la situazione agli organi responsabili dell'Istituto, sia a livello regionale che nazionale ed, infine, che solo dopo 15 mesi era stato trasferito in un ufficio dove non erano presenti altri dipendenti fumatori.

La domanda, sostenuta da numerosi certificati medici che attestavano la malattia da cui era affetto (ipertensione arteriosa), era diretta a conseguire l'accertamento della responsabilità dell'Istituto per violazione dell'articolo 2087 del codice civile non avendo l'INPS, quale datore di lavoro, adottato le misure necessarie per tutelare la sua integrità fisica.



Si chiedeva , altresì, l'accertamento del diritto al risarcimento dell'istante con rinvio ad un ulteriore fase di giudizio per la quantificazione del danno subito in concreto, secondo lo schema proprio dell'azione ex articolo 278 del codice di procedura civile ,diretta a conseguire una condanna generica del convenuto.

Il Pretore di Ascoli Piceno con sentenza n. 110 / 2000 del 16 febbraio 2000 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto la fattispecie rappresentata nel ricorso avrebbe potuto integrare una ipotesi di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale e, poiché risalivano agli anni 1996-1997 i fatti posti a fondamento della domanda stessa, la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo in forza dell'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 (in seguito d. lvo 80/1998).

La controversia è stata riassunta innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche che con la sentenza oggetto del presente giudizio , dopo aver confermato la statuizione del giudice del lavoro quanto alla giurisdizione , ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto dal signor Stipa.

La sentenza qui in esame non è stata impugnata per quel che concerne il capo in cui è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo ,con il che si è formato il giudicato interno sulla giurisdizione, e , quindi, questo aspetto non viene in considerazione nella presente fase di giudizio.

La inammissibilità del ricorso originario è stata dichiarata dal primo giudice perché l'azione risarcitoria avviata dall'attuale appellante avrebbe dovuto essere preceduta necessariamente dalla richiesta di accertamento della infermità da causa di servizio ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo .

In definitiva ,il giudice di primo grado ha ritenuto che la disciplina di cui al DPR n. 411 del 26 maggio 1976 (in particolare l'articolo 32) , che prevede la concessione dell'equo indennizzo al personale degli enti pubblici che contragga una infermità per causa o concausa di servizio , disponendo l'attivazione di uno specifico procedimento amministrativo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dai dipendenti , esclude la possibilità di agire direttamente in giudizio per far valere la responsabilità contrattuale dell'amministrazione datrice di lavoro.

2)La tesi è confutata nell'atto di appello essenzialmente attraverso il richiamo alla tutela costituzionale del diritto alla salute , di cui l'articolo 2087 del codice civile costituisce svolgimento ed attuazione con riguardo alla tutela della posizione dei lavoratori sul luogo di lavoro , e con la considerazione che la degradazione del diritto alla salute ad una situazione soggettiva di interesse legittimo , come tale strettamente connesso all'esercizio dei poteri delle autorità amministrative in materia di liquidazione dell'equo indennizzo , non appare compatibile con il nostro ordinamento costituzionale.

3) La Sesta Sezione con ordinanza n. 546 / 2009 ha rimesso la questione all'Adunanza Plenaria sia in ragione della delicatezza delle questioni di diritto poste che in quanto non constano precedenti specifici ed ha articolato quattro distinti quesiti : a) se i danni derivanti ad un pubblico dipendente per lesione dell'integrità psico-fisica , imputati all'amministrazione datrice di lavoro a titolo di responsabilità contrattuale , siano ristorabili unicamente mediante la concessione dell'equo indennizzo , o se sia esperibile anche ,o solo , l'azione di risarcimento; b) se , ammessa l'esperibilità dell'azione risarcitoria , la previa attivazione del procedimento amministrativo per la concessione dell'equo indennizzo costituisca condizione preliminare e necessaria per chiedere il risarcimento dei danni; c) se le conclusioni sui punti precedenti valgano anche per l'ipotesi di qualificazione della responsabilità come extracontrattuale , se si ritenga possibile tale qualificazione; d) se sia ammissibile nel processo amministrativo la condanna generica ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura civile o se, invece, il giudice amministrativo possa ,o debba , procedere attivando il meccanismo di cui all'articolo 35, comma 2, del d. lvo n. 80 / 1998.

4) La prima questione posta con l'ordinanza di rimessione indicata in narrativa verte, essenzialmente, sulla verifica della possibilità di ristorare i danni derivanti ad un pubblico dipendente per la lesione della sua integrità psico-fisica riferibili

all' amministrazione datrice di lavoro a titolo di responsabilità contrattuale unicamente mediante la concessione dell'equo indennizzo ovvero se sia esperibile anche ,o solo, una azione di risarcimento di tali danni .

Strettamente correlato a detta questione è il secondo quesito con cui si chiede se, una volta ammessa l'esperibilità dell'azione risarcitoria , la previa attivazione del procedimento amministrativo per la concessione dell'equo indennizzo costituisca una condizione preliminare e necessaria per chiedere il risarcimento dei danni .

4-1) Si deve premettere che la domanda proposta dal signor Stipa appare diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale dell'amministrazione datrice di lavoro posto che non viene in alcun modo in evidenza, nei fatti che a parere della difesa dell'appellante giustificano la pretesa risarcitoria , la violazione del principio generale del " *neminem laedere* " ma, invece, in modo chiaro e definito , si pone in rilievo la inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2087 del codice civile , posto che il signor Stipa lamenta di essere stato assegnato ad un posto di lavoro in comune con due dipendenti fumatori , mentre l'INPS avrebbe dovuto tutelare la sua salute evitandogli tale contatto quotidiano e protratto nel tempo per 15 mesi.

In altri termini l'INPS non avrebbe assolto all'obbligo contrattuale di tutelare la integrità fisica dell'appellante dai danni derivanti dal fumo passivo con un comportamento tale da non

14

potere determinare effetto che nei confronti dei propri dipendenti e non nei confronti di soggetti non legati da rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione stessa .

E' questo l'elemento che discrimina in modo netto la responsabilità contrattuale dell'amministrazione dalle ipotesi di responsabilità extracontrattuale (in tal senso vedi Corte di Cassazione , sezioni unite, n. 12137 del 2 luglio 2004 e la giurisprudenza ivi citata).

E' pacifico , infatti, che gli obblighi discendenti dalla norma richiamata sono inseriti per forza di legge in ogni contratto di lavoro .

Nel caso di specie si tratta , quindi, di una fattispecie di responsabilità contrattuale .

4-2) E' ora necessario puntualizzare che le somme spettanti al dipendente a titolo di equo indennizzo trovano fondamento nella esistenza di un rapporto di lavoro, anche se prescindono dalla prestazione resa dal lavoratore e quindi non hanno natura retributiva ,e costituiscono una delle controprestazioni cui è tenuto il datore di lavoro nei confronti del dipendente nel caso in cui ricorrano alcuni presupposti di fatto (per i dipendenti degli enti pubblici infermità contratta per causa o concausa di servizio con una menomazione dell'integrità fisica non inferiore al 15 per cento).

Questi presupposti differenziano l'istituto dell'equo indennizzo dal risarcimento del danno e consentono di fissare un primo



elemento di diversità tra i due istituti in relazione alla differenziazione dei rischi coperti.

4-3) La corresponsione dell'equo indennizzo è disciplinata per i dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 32 del DPR n. 411 del 26 maggio 1976, mentre la sua misura è predeterminata nella tabella (allegato n. 5) al DPR n. 411 del 26 maggio 1976 ed oggi nell'allegato 4 del DPR n. 509 del 16 ottobre 1979.

Si tratta di uno speciale riconoscimento economico che viene attribuito quando il lavoratore è esposto per ragioni professionali a subire menomazioni ed infermità fisiche e che ha natura sia previdenziale che retributiva.

Sono presenti, nella valutazione dell'autorità amministrativa che procede al riconoscimento dell'equo indennizzo, sia elementi di equità che di discrezionalità amministrativa che comportano anche la non coincidenza tra entità del danno subito ed indennizzo riconosciuto.

Il legislatore ha, in definitiva, preso in considerazione l'interesse pubblico collegato allo svolgimento di determinate attività lavorative particolarmente pericolose per la salute, o anche solo le condizioni disagiate per l'espletamento delle mansioni dei dipendenti pubblici, ed ha predisposto un regime di ristoro del lavoratore pubblico dipendente che in occasione dello svolgimento di dette attività subisca una rilevante lesione della sua integrità fisica.



E' , quindi, essenziale, nel procedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo, l'accertamento della dipendenza della infermità da una causa strettamente dipendente dal servizio prestato mentre è del tutto estranea a detto procedimento la valutazione del comportamento colposo o doloso dell'amministrazione datrice di lavoro che , anzi , si presuppone ,sia stato del tutto indenne da responsabilità nell'organizzare le attività lavorative che hanno determinato l'infermità .

In altri termini ,pur nell'adempimento ordinario e diligente delle obbligazioni di entrambe parti del rapporto di lavoro, può accadere che si verifichino menomazioni della integrità fisica del lavoratore sia in ragione della pericolosità obbiettiva delle lavorazioni (così per esemplificare quelle che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti) che in relazione allo svolgimento di ogni altra mansione del lavoratore.

Si giustifica così che il legislatore abbia approntato un regime speciale di indennizzo di tali danni che ,non essendo riferibili ad attività "non iure" di alcun soggetto , resterebbero prive di riconoscimento.

Questo regime non comprende tutte le infermità o i danni derivanti dal rapporto di lavoro e ne liquida in via predeterminata la misura secondo la tecnica propria delle indennità.

Del tutto diversa è la configurazione nell'ordinamento vigente delle fattispecie di responsabilità civile che abilitano il soggetto che si ritiene danneggiato a richiedere qualsiasi danno subito che

sia imputabile alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale di un altro soggetto e che si fondano non già sul dato occasionale della prestazione lavorativa ma su comportamenti "non iure" che arrecano danni ad altri e che determinano ipotesi di responsabilità ,contrattuale o extracontrattuale , a seconda che il comportamento lesivo sia compiuto in violazione dei doveri derivanti da uno specifico contratto ovvero in violazione del dovere generale di "neminem laedere" di cui all'articolo 2043 del codice civile.

La diversità dei presupposti di fatto , della natura e funzione dell'istituto dell'equo indennizzo rispetto alle ordinarie ipotesi di responsabilità civile , inducono il Collegio a ribadire l'indirizzo giurisprudenziale già assunto dall'Adunanza Plenaria con decisioni n. 14 del 16 aprile 1985 e n. 9 del 16 luglio 1993 , indirizzo condiviso dalla Corte di Cassazione con sentenze indicate nella stessa ordinanza di rimessione (in particolare n. 10921 del 27 luglio 2001 , sezione terza) ,secondo cui concessione dell'equo indennizzo e risarcimento del danno (patrimoniale o biologico) sono tra loro compatibili e cumulabili ed , inoltre, che l'importo liquidato a titolo di equo indennizzo non può essere detratto da quanto spetta a titolo di risarcimento del danno.

Nello stesso senso si è orientata anche di recente la Quarta Sezione con decisione n. 2009 del 31 marzo 2009 .

Da quanto si è sin qui esposto consegue che nessun rapporto di pregiudizialità, rapporto che non è previsto con norme specifiche, può sussistere tra due azioni del tutto autonome come quelle qui esaminate.

4-4) Del resto, a ben vedere, l'ostacolo più consistente per accogliere la diversa impostazione della necessaria pregiudizialità dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio della infermità contratta dal dipendente e della liquidazione dell'equo indennizzo rispetto all'avvio dell'azione di responsabilità, sta nella considerazione che essendo più limitate, qualitativamente e quantitativamente, le affezioni suscettibili di ristoro con l'equo indennizzo si avrebbe una riduzione dell'area di tutela del diritto alla salute dei dipendenti pubblici, effetto che non si concilia con il riconoscimento del diritto alla salute come diritto pieno ed inviolabile della persona nella nostra Costituzione (vedi tra le numerose decisioni: Corte Costituzionale n. 202 del 7 maggio 1991 che ha ad oggetto proprio il divieto di fumo).

5) Le stesse ragioni che sono a fondamento della autonomia tra il procedimento di riconoscimento e liquidazione dell'equo indennizzo e l'azione di responsabilità civile di natura contrattuale del danno subito da un dipendente pubblico giustificano anche la autonomia del procedimento amministrativo rispetto alle fattispecie di responsabilità civile di natura extracontrattuale rispetto alle quali si riscontrano le stesse

diversità nei presupposti oggettivi, nei fatti costitutivi , nel regime probatorio e nella disciplina specifica.

6) Come si è detto in premessa la domanda proposta in questa sede dal signor Stipa è diretta ad ottenere la condanna generica dell'amministrazione a tenore dell'articolo 278 del codice di procedura civile con conseguente determinazione del danno subito in un successivo e separato giudizio .

Da ciò il quarto quesito posto nell'ordinanza di rimessione con cui si solleva la questione della ammissibilità nel processo amministrativo di siffatta domanda e si chiede di definire il rapporto che si pone tra tale domanda ed il meccanismo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998.

6-1) Al quesito principale si deve dare una risposta negativa.

In primo luogo è significativo che non vi sia alcuna disposizione che estenda l'istituto in questione al processo amministrativo .

La necessità di una norma specifica per trasferire nel processo amministrativo norme proprie del processo civile è stata affermata in materia di azioni possessorie in modo costante sia dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 9139 del 6 giugno 2003) che da questo Consiglio (tra le altre Sezione Quarta n. 431 del 4 febbraio 2003) e consegue alla considerazione del processo amministrativo come un complesso di disposizioni esclusivo ed autonomo rispetto alle altre tipologie processuali del nostro ordinamento.

Sul punto una conferma è data dalla circostanza che alcune disposizioni del codice di procedura civile ritenute indispensabili per il corretto ed efficiente funzionamento del processo amministrativo sono espressamente richiamate nelle disposizioni che disciplinano detto processo .

Questo prova che una operazione di interpretazione meramente integrativa del sistema di norme dettate specificamente per il processo amministrativo non appare configurabile .

6-2)La stessa legge n. 205 del 21 luglio 2005 ha richiamato altre disposizioni processuali introducendole nel processo amministrativo (articoli 151, 186 bis e ter e 633 e seguenti) ma non ha esteso questo effetto anche all'articolo 278 del codice di procedura civile .

6-3)Né si può trascurare che la Corte Costituzionale ha affermato la necessità di specifiche norme estensive di istituti propri del processo civile nel processo amministrativo per rendere possibile e legittima la loro applicazione in detto processo (Corte Costituzionale n. 179 del 10 maggio 2002).

6-4)Queste posizioni sono qui condivise anche tenendo conto che la celerità nel processo amministrativo corrisponde ad un interesse pubblico primario : la esigenza di chiarire nel minor tempo possibile la legittimità di atti e comportanti della Pubblica Amministrazione per non lasciare nella incertezza rapporti di interesse generale ed il cui definitivo assetto consente di



conseguire obiettivi ritenuti utili se non essenziali per la collettività .

La previsione di due giudizi per definire l'esistenza di un danno e la determinazione della sua entità contrasta indubbiamente con tale interesse pubblico .

6-5) La conferma di tale impostazione si ha considerando la previsione dell'articolo 35 del d.lvo n. 80 del 1998 che ha introdotto nel processo amministrativo la facoltà per il giudice ,in sede di giurisdizione esclusiva, di indicare all'Amministrazione i criteri di determinazione in concreto delle somme da corrispondere a titolo di risarcimento del danno ove non sussistano i presupposti per svolgere appieno la sua attività cognitoria precisando, sia l'esistenza del danno che la sua quantificazione.

E' evidente che questa norma postula che il diritto al risarcimento sia stato accertato in modo compiuto in tutti i suoi elementi costitutivi e che solo la entità del danno possa essere definita in alternativa : o nella stessa sentenza ,ovvero in un secondo momento ,di negoziazione tra le parti ,sulla base dei criteri indicati dal giudice .

Da ciò consegue che non si deve confondere questo istituto con la condanna generica propria del processo civile in cui, oltre la entità del danno, anche la sua esistenza in concreto ed il rapporto di causalità tra il fatto lesivo ed il danno subito dal danneggiato sono riservati ad un giudizio distinto e successivo(

11

così Corte di Cassazione , sezione prima , n. 21428 / 2007) essendo sufficiente per conseguire la condanna generica accertare la illegittimità della condotta e , anche solo con valutazione probabilistica , la sua portata dannosa, limitandosi a fornire la prova sommaria e generica dei fatti che sono a fondamento della responsabilità .L'accertamento definitivo di tali fatti e presupposti si avrà nel distinto e successivo giudizio che dovrà seguire la condanna generica (vedi Corte di Cassazione n. 18939 del 10 settembre 2007) perché il diritto al risarcimento possa essere soddisfatto.

Si apre così la via per affermare che , ferma la inconfigurabilità nel processo amministrativo di una domanda di condanna generica dell'Amministrazione al risarcimento di un danno, è , tuttavia, consentito al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva , sussistendo tutti i presupposti per il ricorso all'articolo 35 del d.lvo n. 80 del 1998 accertare tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità civile rinviando la sola definizione della misura del danno alla procedura di cui al secondo comma della norma stessa .

7)E' ora possibile esaminare nel merito l'appello indicato in epigrafe.

7-1)Deve essere preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa dell'INPS ed incentrata sulla circostanza che nell'appello non sarebbe stato contestato l'iter argomentativo della sentenza appellata, ma solo affermata

la cumulabilità dell'equo indennizzo con il risarcimento del danno senza tener conto delle varie argomentazioni e deduzioni svolte dal giudice di primo grado .

A ben vedere nell'atto di appello sono, invece, contenute considerazioni che coinvolgono per intero la statuizione e le motivazioni della sentenza appellata in particolare con il richiamo al rilievo che nell'ordinamento è dato alla tutela del diritto alla salute che non consente limitazioni che ne riducano la consistenza a mero interesse legittimo e con il richiamo agli obblighi che il datore di lavoro è chiamato ad assolvere in materia di tutela dei lavoratori e di sicurezza sul posto di lavoro ed è su questi presupposti che viene censurata la decisione appellata che ha ritenuto la necessaria pregiudizialità dell'avvio del procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo rispetto all'azione in giudizio nelle ipotesi di responsabilità civile dell' Amministrazione.

7-2) L'appello è , tuttavia, infondato.

Appare decisiva la circostanza che non è in alcun modo provato che il periodo di esposizione al fumo passivo cui si riferisce l'appellante (per quindici mesi fino al maggio 1997) sia stato causa o concausa dell'ipertensione arteriosa da cui è affetto(per l'affermazione della necessità di una prova adeguata degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità civile vedi sezione quarta, n. 306 del 4 febbraio 2008 e sezione quinta n. 3128 del 12 giugno 2007).



In primo luogo risulta dagli atti di causa (in particolare dai documenti n. 12, 13, 14 e 15 versati in atti dalla difesa dell'INPS nel giudizio di primo grado in data 12 gennaio 2006) che la malattia in questione aveva colpito il signor Stipa fin dal maggio 1989.

Dai referti e certificati prodotti in giudizio con la produzione suddetta si evince , altresì, che già a quella data l'appellante soffriva di episodi di fibrillazione atriale e di uno stato ipertensivo evidente.

Non può , quindi, ragionevolmente attribuirsi alla esposizione al fumo passivo condizione di cui l'appellante si lamenta , e che riguarda il periodo 1996/1997, l'insorgenza della patologia .

Né è stata fornita prova , come sarebbe stato onere del signor Stipa , dell'aggravamento della malattia che non viene neanche evidenziato negli scritti difensivi né documentato adeguatamente.

7-3) Assume in tale contesto rilievo anche la circostanza che con domanda del 23 aprile 1990 il signor Stipa aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione e che all'esito dei giudizi medici formulati dai competenti organi medici (in data 28 aprile 1992 e 31 maggio 1994) era stata esclusa ogni connessione o dipendenza di tali infermità dal servizio svolto presso l'INPS .

Tali giudizi non sono stati rimossi con gli strumenti che l'ordinamento appresta a tal fine ed hanno ancor oggi una

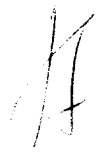
11

funzione preclusiva della domanda che il signor Stipa intende coltivare.

7-4) Da altra angolazione le argomentazioni difensive dell'INPS dirette a porre in evidenza che la varietà delle cause che possono determinare l'ipertensione arteriosa è tale da rendere oggettivamente difficile ascrivere solo ad una di esse l'insorgenza della malattia appare attendibile e corrispondente a dati di comune conoscenza.

E' così significativo anche che il signor Stipa abbia svolto anche una attività imprenditoriale autonoma nel periodo in cui sostiene di essere stato pregiudicato dal fumo passivo (vedi documenti n. 1 , 2 e 3 della produzione in atti citata) e che solo in data 3 giugno 1997 ha ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento della sua attività lavorativa presso l'INPS in posizione di " part-time " , quando cioè era stato già assegnato in un posto di lavoro dove non erano presenti fumatori (vedi l'ordine di servizio di cui al documento n. 11 della produzione in atti citata).

7-6) Da altra angolazione manca nel caso di specie anche un ulteriore requisito per la configurabilità di una responsabilità civile dell'Amministrazione datrice di lavoro quello soggettivo , posto che l'INPS ha adottato tutte le misure necessarie per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge n. 584 dell'undici novembre 1975 recante il divieto di fumare nei locali e su mezzi di trasporto pubblici.



Sono , infatti, acquisite agli atti le circolari e le disposizioni di servizio applicative delle istruzioni impartite con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 (documenti 5,6 e 7 della produzione in atti citata) per l'attuazione della legge n. 584 del 1975 , provvedimenti con cui è stato imposto il divieto di fumo in tutti i locali ed ambienti aperti al pubblico della sede ove prestava servizio il signor Stipa nonché la predisposizione del sistema di vigilanza sull'osservanza del divieto .

Sono stati così adempiuti gli obblighi imposti dall'articolo 1 della legge citata e 3 della specifica direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri che non avevano riguardo ai locali degli uffici pubblici non aperti al pubblico.

Anche per questo mancano nel caso qui in esame i presupposti necessari per individuare una ipotesi di responsabilità civile di natura contrattuale dell'Amministrazione appellata.

8)L'appello va, pertanto, respinto mentre le spese possono essere compensate anche in relazione alla novità delle questioni poste.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , Adunanza Plenaria , definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta .

Spese compensate.

Così deciso addì 22 giugno 2009 , in camera di consiglio con l'intervento di:

14

